



AREA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

- Ar.Di.S Mediterranea –

REGGIO CALABRIA

***REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA FRUIZIONE DEL
SERVIZIO ABITATIVO PRESSO
IL RESIDENCE UNIVERSITARIO***

Residenza Universitaria – Via Manfroce, Tr. III De Nava -
Reggio Calabria

Approvato con Decreto Rettorale n.160 del 5 Giugno 2012



RESIDENZA UNIVERSITARIA

La residenza è destinata ad ospitare gli studenti/dottorandi universitari italiani e stranieri iscritti all'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, all'Accademia di Belle Arti, al Conservatorio di Musica "F. Cilea", alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria, all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

La residenza può essere utilizzata altresì per:

- Ospitalità, nel corso dell'anno e secondo disponibilità, per ragioni didattiche e per favorire la mobilità internazionale degli studenti;
- Foresteria temporanea

La tipologia di offerta abitativa è diversificata tra appartamenti in camera doppia dotati di zona comune, 1 camera da letto e servizio e in camera quadrupla dotati di due camere da letto due servizi e zona comune.

NORME DI AMMISSIONE

Destinatari

Art.1

1.1 Destinatari degli alloggi sono gli studenti beneficiari e idonei a norma del Bando annuale che risiedono in un Comune distante almeno 50 Km dall'Ateneo.

1.2 Il numero dei posti disponibili vengono ripartiti annualmente dal Bando unico di riferimento tra gli studenti iscritti .

1.3 La domanda per l'accesso al servizio si formula *on line* secondo le modalità previste al successivo comma 1.2.

1.4 Il Bando per il servizio abitativo nonché le relative graduatorie redatte secondo le modalità di legge, sono resi pubblici, con diffusione telematica sul sito Internet di Ateneo, utilizzando la pagina d'accesso al link www.unirc.it/studenti/login_ardis.php e tramite affissione in bacheca presso l'Area per il diritto allo studio.



Graduatorie

1.5 Per l'assegnazione dei posti alloggio vengono pubblicate, di norma, le seguenti graduatorie:

- Studenti iscritti al primo anno della laurea triennale, magistrale a ciclo unico o di primo livello;
- Studenti iscritti al primo anno delle laurea magistrale biennale o di secondo livello;
- Studenti iscritti al primo anno dei corsi di dottorato e di scuola di specializzazione per le professioni legali;
- Studenti iscritti ad anni successivi di tutti i corsi di laurea;
- Studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di dottorato e di scuola di specializzazione per le professioni legali
- Studenti iscritti ad anni successivi – Riconferma

Assegnazioni e Rinunce

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito di Ateneo www.unirc.it/studenti/login_ardis.php,

1.6 All'esito delle graduatorie definitive lo studente risultato beneficiario è tenuto a prendere visione e a sottoscrivere la scheda di consegna nonché ad accettare il posto letto attribuitogli entro i termini previsti dal Bando Unico dei Concorsi di riferimento, pena la decadenza del beneficio.

1.7 Lo studente beneficiario del posto alloggio, all'atto dell'ammissione, verifica, alla presenza del Responsabile o di un suo incaricato, che lo stato dell'appartamento sia in ordine e conforme a quanto descritto nella scheda d'accettazione.

1.8 La mancata presentazione nel giorno stabilito dal Bando Unico dei Concorsi di riferimento, verrà considerata come Rinuncia al servizio ed il posto letto sarà assegnato a coloro che seguono in graduatoria.

1.9 Possono essere concesse proroghe all'assegnazione del posto letto per documentati e/o gravi motivi di famiglia o di salute.

1.10 All'atto dell'assegnazione del posto letto, gli studenti dovranno presentare la documentazione prevista dal Bando Unico dei Concorsi di riferimento.

1.11 L'assegnazione cessa in ogni caso automaticamente per:

- Perdita dello status di studente (rinuncia agli studi, conseguimento della laurea etc.);
- Trasferimento ad altra sede universitaria;
- Perdita dei requisiti richiesti per l'ottenimento del posto alloggio;
- L'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art.14
- Eventuali altri casi previsti annualmente dal Bando



Nel caso in cui lo studente rinunci al posto alloggio entro il mese di Marzo, previa richiesta scritta all'Ateneo, pagherà sino alla data di rinuncia.

Per rinuncia fatta dopo il mese di Marzo, per motivi diversi da laurea, rinuncia agli studi, partecipazione a programmi di mobilità internazionale, lo studente è tenuto al pagamento della retta dovuta sino al 30 Settembre.

Art. 2

2.1. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, nella misura prevista annualmente dal Bando Unico dei Concorsi di riferimento.

2.2 Il deposito suddetto sarà restituito dopo la riconsegna dell'alloggio decurtato dalle spese per eventuali danni arrecati ad arredi, attrezzature e beni del Residence; qualora tale deposito dovesse essere insufficiente a coprire il danno, il responsabile dovrà provvedere alla necessaria integrazione, fatto salvo il diritto dell'Ateneo alla più ampia tutela secondo la normativa vigente.

2.3 La notifica del danno viene effettuata in forma scritta ed il risarcimento deve avvenire entro dieci giorni dalla data di richiesta con modalità di pagamento indicate dall'Ateneo, pena la messa in posizione di morosità negli archivi informatici.

NORME D'USO DEGLI APPARTEMENTI

Art 3

3.1 Il posto alloggio è riservato esclusivamente al beneficiario, il quale non può, in nessun caso, concederne l'uso a terzi.

3.2 L'accertamento di un uso diverso del posto alloggio, da parte dell'assegnatario, comporta la revoca immediata del beneficio con atto scritto dell'Ateneo.

Art.4

4.1 Il beneficio del posto alloggio comporta l'effettiva presenza dell'assegnatario all'interno del Residence.

4.2 L'allontanamento, senza giustificato motivo, dal Residence, per un periodo superiore ai trenta (30) giorni, comporterà la decadenza dal beneficio.

4.3 Saranno ritenute giustificate le assenze per malattia, gravi motivi di famiglia e forza maggiore, solo se documentati entro cinque (5) giorni dal verificarsi dell'assenza.



4.4 Il ritardo nella comunicazione comporterà, in ogni caso, la decadenza dal beneficio.

4.5 In caso di mancato rientro serale o di assenze anche inferiori alle 24 ore il beneficiario del posto alloggio dovrà darne preventiva o comunque tempestiva comunicazione tramite idonea forma scritta della quale verrà fatta annotazione nell'apposita scheda del servizio di portineria. La mancata osservanza di detta disposizione ripetuta per cinque volte nel corso di un semestre determinerà la revoca del beneficio.

4.6 Qualora lo studente, nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio, risulti vincitore di programmi di mobilità internazionale, è tenuto a segnalare all'Ateneo la durata dell'assenza e produrre relativa documentazione. In tal caso lo studente è obbligato a liberare il posto alloggio dai propri effetti personali e l'Ateneo, qualora compatibile, si riserva l'utilizzo dello stesso.

Art. 5

5.1 Gli Studenti hanno diritto ad occupare le camere loro assegnate per tutta la durata dell'anno accademico ed in particolare, fatte salve particolari esigenze dell'Ateneo, dal 1° ottobre al 30 Settembre di ciascun anno.

5.2 Il servizio sarà sospeso per il mese di Agosto e per le festività natalizie e pasquali, come da calendario d'Ateneo.

5.3 In deroga a quanto in precedenza statuito, gli studenti stranieri potranno continuare a risiedere nel Residence anche durante i citati periodi di chiusura, previa richiesta (v. art.18) e conseguente autorizzazione scritta, fatte salve esigenze organizzative di Ateneo.

5.4 Lo studente che consegua il titolo finale o ottiene il trasferimento ad altra sede decade dal beneficio trascorsi cinque giorni dalla data dello stesso.

5.5 L'Ateneo potrà determinare la chiusura del Residence anche per esigenze funzionali interne, previo avviso agli utenti. In caso di chiusura della struttura per i sopracitati motivi, non è consentito, in alcun caso, all'utenza, risiedere per qualsivoglia motivo, presso la residenza universitaria ad eccezione degli studenti stranieri per i quali si richiama quanto previsto nel comma 5.3.

Art.6

6.1 Nel rispetto delle norme e delle regole di civile convivenza, i beneficiari del posto alloggio, possono utilizzare le attrezzature ed i beni messi disposizione da parte dell'Ateneo.

6.2 I Beneficiari devono, all'interno della Residenza, mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, evitando, altresì, ogni forma di turbativa alla quiete pubblica e privata.



6.3 E' consentito riunirsi in assemblea nei locali adibiti a sala relax, previa autorizzazione.

6.4 E' fatto espresso divieto tenere nei locali del Residence e nelle aree esterne ad esso adiacenti, animali, materiale infiammabile e/o sostanze nocive, apparecchiature elettriche(stufe, fornelli etc).

Art. 7

7.1 Gli ospiti possono accedere esclusivamente nei locali comuni, nella sala studio e nella sala relax dalle ore 9,00 alle ore 24,00 previa identificazione personale e registrazione da parte del servizio di portineria.

7.2 L'accesso agli appartamenti dovrà essere preventivamente autorizzato dal Responsabile; all'arrivo l'ospite dovrà consegnare in portineria un documento d'identità originale che verrà restituito, previa registrazione, solo in uscita dal Residence .

7.3 Per gli ospiti si richiama il disposto di cui al precedente punto 7.2

7.4 Gli assegnatari del servizio abitativo sono personalmente responsabili del comportamento dei loro ospiti.

7.5 E' fatto espresso obbligo ai Portieri di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art.8

8.1 Il rientro serale dovrà avvenire nel rispetto dei residenti e degli abitanti nelle adiacenze.

Art. 9

9.1 L'Ateneo, per il tramite del personale preposto, si riserva il diritto di effettuare controlli finalizzati a verificare il buon funzionamento degli impianti e la corretta tenuta degli appartamenti.

9.2 Le attività di controllo e riparazione verranno eseguite previa comunicazione agli assegnatari. Per interventi urgenti l'accesso agli alloggi è consentito anche in assenza del beneficiario.

Art.10

10.1 I beneficiari del posto alloggio dovranno consentire l'accesso giornaliero nelle proprie camere, in orario antimeridiano, del Personale addetto al servizio di pulizia.



RETTE E DEPOSITO CAUZIONALE

Art.11

11.1 Lo Studente deve provvedere al versamento della retta mensile, del deposito cauzionale (Art.2) ed eventuali integrazioni alle tariffe, nei tempi e nei modi disposti dal bando di concorso di riferimento.

11.2 L'importo della retta mensile, diversificato per fascia e per soluzione abitativa, verrà stabilito annualmente dal Bando Unico dei Concorsi.

11.3 Tutti gli studenti beneficiari ed idonei non beneficiari, sono tenuti al pagamento diretto della retta mensile entro e non oltre il 5 di ogni mese tramite apposita distinta di pagamento (MAV) scaricabile dal portale dei servizi per il diritto allo Studio all'indirizzo http://www.unirc.it/studenti/login_ardis.php e con le modalità previste dal Bando Unico dei Concorsi di riferimento.

11.4 Il mancato rispetto dei superiori adempimenti comporterà la decadenza del beneficio ai sensi di quanto disciplinato dal medesimo Bando Unico dei Concorsi di riferimento.

Art.12

12.1 Al termine del periodo di assegnazione o in caso di rilascio anticipato, lo studente dovrà riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni della presa di consegna.

12.2 In caso contrario si rinvia all'articolo 2 del presente regolamento.

Art.13

13.1 Il Funzionario, al quale è affidata la responsabilità della Residenza, ha l'obbligo di vigilare e curare che la condotta degli ospiti sia sempre conforme alle esigenze della civile convivenza. Egli può impartire ulteriori disposizioni e norme al fine di regolare e migliorare il funzionamento della Comunità.

Art.14

14.1 Le violazioni del presente regolamento e delle ulteriori eventuali disposizioni impartite dall'Ateneo possono dar luogo a sanzioni disciplinari quali:

Ammonizione il servizio di portineria dovrà tempestivamente segnalare al Responsabile eventuali trasgressioni ed inadempienze degli assegnatari.



Sospensione da 10 giorni a tre mesi, secondo le disposizioni dell'Ateneo ed in relazione alla gravità del comportamento, fatte salve le altre disposizioni di legge
Espulsione.

14.2 Le prime due sanzioni sono decise dal Funzionario Responsabile con provvedimento motivato, l'espulsione è comminata con provvedimento del Rettore su proposta del Responsabile della Residenza. In ogni caso sarà seguito giusto procedimento e lo Studente potrà esporre le proprie ragioni

14.3 D'ogni sanzione disciplinare esclusa l'ammonizione, è dato avviso al Rettore dell'Università e alla famiglia dello Studente.

14.4 Nel caso in cui gli assegnatari dei posti alloggio tengano accertati comportamenti passibili di sanzioni penali o amministrative, l'Ateneo provvederà senza alcun preavviso a sporgere denuncia alle autorità competenti

RAPPRESENTANZA STUDENTESCA

Art.15

15.1 Al fine di stabilire più stretti e continuativi rapporti con gli studenti alloggiati, il rappresentante degli studenti potrà indire, previa comunicazione, riunioni e/o assemblee nei locali del Residence.

SERVIZIO FORESTERIA

Art.16

16.1 Il servizio foresteria a pagamento è assicurato esclusivamente nel caso in cui non sono stati assegnati o si sono resi liberi posti alloggio.

Il servizio foresteria a pagamento è destinato ai docenti, a studenti di altre Università italiane o straniere presenti a Reggio Calabria e a genitori e parenti degli assegnatari.

16.2 Per poter usufruire del servizio foresteria bisogna fare richiesta scritta, almeno una settimana prima indicando le generalità ed il codice fiscale, al seguente indirizzo di posta elettronica: dirittoallostudio@unirc.it

16.3 L'importo giornaliero per usufruire del servizio foresteria è pari a € 30,00.

Il pagamento del servizio avverrà a tramite apposita distinta di pagamento (MAV) scaricabile dal portale dei servizi per il diritto allo Studio all'indirizzo http://www.unirc.it/studenti/login_ardis.php e con le modalità previste dal Bando Unico dei



Concorsi di riferimento.

L'Ateneo si riserva il diritto modificare detto importo in qualsiasi momento, previo avviso scritto.

16.4 I fruitori del servizio foresteria sono comunque tenuti al rispetto del presente regolamento e di tutte le norme vigenti in materia.

Art. 17

17.1 Le eventuali richieste dovranno essere indirizzate come segue: Al Magnifico Rettore - Università degli Studi Mediterranea – Area Diritto allo Studio- Ar.Di.S Mediterranea – Cittadella Universitaria – Via Melissari, Torre 1, II Livello – 89124 Reggio Calabria.

Art. 18

18.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia, al Bando Unico dei Concorsi emanato per ogni anno accademico e ad altre eventuali disposizioni dell'Ateneo.

Reggio Calabria

Il Rettore
Prof. Arch. Massimo Giovannini